

Disegno di legge

"Disposizioni per l'introduzione di una retribuzione oraria minima nei contratti pubblici di appalto e nelle concessioni di competenza regionale"

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 35 e 36 della Costituzione e in coerenza con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, è diretta a favorire la qualità del lavoro e a promuovere la corresponsione ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dei contratti di appalto e nelle concessioni di competenza della Regione Campania di trattamenti economici congrui, proporzionati e sufficienti.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture o l'esecuzione di opere o lavori, con particolare riguardo agli affidamenti ad alta intensità di manodopera di cui all'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), in prosieguo Codice, posti in essere, in qualità di stazione appaltante o ente concedente, dalla Regione Campania, dalle agenzie regionali, dagli enti strumentali regionali, ivi incluse le società controllate, e dalle aziende sanitarie locali.
3. Le disposizioni della presente legge costituiscono specificazione dell'esercizio della discrezionalità delle stazioni appaltanti nella definizione dei criteri qualitativi di cui all'articolo 108 del Codice e attuazione delle finalità sociali di cui all'articolo 57 del medesimo Codice, in coerenza con l'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2041 e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di condizioni sociali di esecuzione degli appalti.

Art. 2

Criteri qualitativi premiali

1. Fatti salvi i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 108 del Codice, nei contratti di appalto o di concessione di cui all'articolo 1, comma 2, aggiudicati sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti prevedono, tra i criteri qualitativi di valutazione dell'offerta tecnica, l'attribuzione di un punteggio premiale in favore degli operatori economici che si impegnino ad applicare al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto una retribuzione minima tabellare oraria non inferiore a nove euro lordi.
2. Il medesimo impegno è richiesto agli eventuali subappaltatori.
3. Le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa e in coerenza con l'oggetto e le caratteristiche dell'appalto, modulano il peso del criterio premiale di cui al comma 1, garantendo in ogni caso che esso non sia inferiore al tre per cento del punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica.

4. Le stazioni appaltanti possono disciplinare negli atti di gara l'assegnazione di punteggi premiali parametrati a fasce di livelli di retribuzione minima tabellare oraria progressivamente crescenti rispetto a quanto indicato nel comma 1.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici regionali verificano, in sede di esecuzione del contratto, il rispetto dell'impegno assunto ai sensi del comma 1. In caso di inadempimento, si applicano le penali previste dal contratto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 122 del Codice.

6. Tenuto conto della evoluzione dei livelli retributivi o del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, aggiorna con cadenza annuale l'importo di cui al comma 1.

Art. 3

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'efficacia dell'introduzione della retribuzione minima tabellare oraria quale criterio qualitativo premiale. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione biennale sull'utilizzo della clausola di premialità negli appalti pubblici e nelle concessioni pubbliche di pertinenza regionale, evidenziando:

- a) il numero e il valore degli appalti nei quali il criterio premiale è stato applicato;
- b) la percentuale di operatori economici che hanno beneficiato del punteggio premiale;
- c) le eventuali modifiche del trattamento economico intervenute nella contrattazione collettiva;
- d) gli eventuali sviluppi della normativa e della giurisprudenza costituzionale e amministrativa in materia.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle procedure ad evidenza pubblica avviate a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Art. 5

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. L'amministrazione regionale provvede agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.